

PATRIMONIO E TRUST

Immobile in comunione interamente pignorabile per i debiti di un solo coniuge

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

LA VALUTAZIONE D'AZIENDA: BUSINESS PLAN E PROBLEMI OPERATIVI SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'ordinanza n. 20845, depositata ieri, **21 luglio**, la **Corte di Cassazione** ha confermato l'ormai costante orientamento **giurisprudenziale**, in forza del quale, **in mancanza di un espressa disciplina normativa**, è ritenuta **legittima** l'**espropriazione** dell'**intero bene** in **comunione legale** a fronte dei **debiti** contratti da **uno solo dei coniugi**.

A seguito di una **procedura esecutiva** due coniugi vedevano **venduta la loro casa di abitazione**, la quale ricadeva nel **regime di comunione legale dei beni**.

La **procedura** seguita nell'ambito dell'**esecuzione immobiliare**, per quanto pare comprendere, era stata la seguente:

- **pignoramento nei confronti del debitore e del coniuge** in regime di comunione legale,
- **istanza di vendita del bene pignorato, autorizzazione alla vendita** e successiva **vendita dell'intero bene**, comprensivo della quota in regime di comunione legale con il coniuge.

La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, richiamando la **precedente sentenza n. 11175/2015** ha ricordato che “**la natura di comunione senza quote** della comunione legale dei coniugi comporta che **l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interessa e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione**” (sul punto viene richiamata anche la più nota **Cassazione, n. 6575/2013**).

Pertanto, nel caso in cui il bene ricada in una **comunione legale** è **esclusa** la possibilità di

ricorrere al **procedimento di divisione endoesecutiva** prevista dagli [articoli 600 e ss. c.p.c.](#).

Le richiamate pronunce, confermate anche dalla successiva **Cassazione n. 6230/2016**, costituiscono pertanto un **orientamento consolidato di giurisprudenza**, idoneo a trovare applicazione **fino a quando il legislatore non interverrà per disciplinare la materia in esame**.

È legittimo, quindi, il **pignoramento** nei confronti del **coniuge del debitore**, proprio perché la **comunione tra coniugi** è una **comunione “a mani riunite”**, o, come sopra indicato citando la Cassazione, “**senza quote**”, ragion per cui **ciascun coniuge, pur essendo contitolare al 50%, lo è sull'intero bene**.

Da ciò ne discende che **il bene potrà legittimamente essere venduto all'asta**, anche se i **debiti** sono riconducibili ad un **unico coniuge**; **l'altro coniuge avrà diritto**, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, **al 50% del ricavato della vendita**, dal quale **non potranno essere detratte le spese per la procedura**, che, di conseguenza, **graveranno integralmente sul 50% riconducibile al debitore**.